



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS)
TEL. 0983.514197- FAX. 0983.291717
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: cdlnd.rossano@figc.it
Posta Certificata: rossano@pec.crcalabria.it
Facebook: <https://www.facebook.com/delegazionerossano>

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 24 del 16 Marzo 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Recuperi

Gara NUOVA ROGGIANO 2020 = NUOVA GRISOLIA

Il recupero della gara a margine, è fissato per mercoledì 29 marzo, ore 15:30.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Recuperi

Gara CALOPEZZATI L. POLICASTRO = REAL TREBISACCE

Il recupero della gara a margine, è fissato per mercoledì 29 marzo, ore 15:30.

Modifiche al programma gare

Gara ROSSANO SCALO = BALBIA DEL 18.03.2023 (ore 15:00)

La gara a margine, onde evitare concomitanza con gara di categoria superiore, si disputerà sul Campo Comunale "M. Cara", sito alla contrada Amica a Rossano.



2. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
ALTOMONTE	- CROPALATI A.S.D.	3 - 1	M
ATLETICO CORIGLIANO	- SANT AGATA CALCIO 1948	4 - 0	
FAGNANO	- SAN LORENZO BELLIZZI	3 - 3	
NUOVA ROGGIANO 2020	- NUOVA GRISOLIA CALCIO	N.D.	
ORESTE ANGOTTI	- AUDACE SAN MARCO	2 - 5	
VIRTUS CALOVETO	- POLISPORTIVA ARBERIA	3 - 1	

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
ADR CERCHIARA CALCIO	- PALUDESE	2 - 2	M
(1) BALBIA	- FRANCAVILLA LAGARIA	1 - 1	
CALOPEZZATI L.POLICASTRO	- REAL TREBISACCE	N.D.	
CLERUS IMPERIALIS	- THEMESIN	1 - 6	
N.P. SANDEMETRESE 2021	- REAL DAMPETIA	4 - 1	
SCALA COELI	- ROSSANO SCALO	2 - 2	

(1) - disputata il 11/03/2023

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 15.03.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 12/03/2023 NUOVA ROGGIANO 2020 – NUOVA GRISOLIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non si è disputata per la impraticabilità del terreno di giuoco, dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Distrettuale di Rossano in sede per quanto di competenza.

GARE DEL 12/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 80,00 ALTOMONTE

Per avere, i propri sostenitori, prima dell'inizio della gara e durante l'intervallo, esploso mortaretti, fumogeni e fuochi pirotecnici. Nonché per avere, nel corso del secondo tempo, esploso tre petardi.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 4/2023

MARSICO TOMMASO (ALTOMONTE)

Per eccessive proteste a decisioni arbitrali, comportamento offensivo nei confronti del Direttore di Gara e ritardo nell'abbandonare il terreno di gioco dopo la notifica del provvedimento.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 3/2023

DE LIA MICHELE (POLISPORTIVA ARBERIA)

Per linguaggio volgare, durante la gara.

LAGONEGRO GIOVANNI (VIRTUS CALOVETO)

Per linguaggio volgare, durante la gara.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 6/ 3/2023

FONTANA VITTORIO (CROPALATI A.S.D.)

Per proteste a decisioni arbitrali e per avere, a fine gara, tenuto comportamento offensivo nei confronti del Direttore di Gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

SANTAGADA SALVATORE (ALTOMONTE)

Per proteste a decisioni arbitrali.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 23/ 3/2023

LETTIERI LUIGI (CROPALATI A.S.D.)

Per proteste a decisioni arbitrali.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIROLLA MICHELANGELO (ALTOMONTE)

COSENTINO ANDREA (ALTOMONTE)

DIAO DJIOUBAYROU (SANT AGATA CALCIO
1948)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FALCONE ANTONIO (CROPALATI A.S.D.)

Per espressioni irraguardose, dirette all'Arbitro, a fine gara. (Rapporto del Commissario di Campo)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

AIELLO DOMENICO (CROPALATI A.S.D.)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCALISE MICHELE	(CROPALATI A.S.D.)	PERRI GIUSEPPE	(POLISPORTIVA ARBERIA)
MIRAGLIA LUCA	(SAN LORENZO BELLIZZI)		
BENEDETTO			

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AVOLIO IVAN	(ALTOMONTE)	CHIMENTI GIANMARCO	(ALTOMONTE)
DE ROSE ANTONIO	(FAGNANO)	COSTANTINI LUIGI	(SAN LORENZO BELLIZZI)
JOOF BABOUCARR	(SANT AGATA CALCIO 1948)		

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

DELIBERE

Gara del 05/02/2023 SCALA COELI - N.P. SANDEMETRESE 2021

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali, il reclamo proposto dalla società A.S.D. SCALA COELI e il successivo deliberato della Corte Sportiva di Appello Territoriale;

rilevato che quest'ultima, ai sensi dell'art. 78, Il comma del C.G.S., rinviava la causa al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Rossano poiché, in prima istanza "Il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il reclamo in quanto non risultava provato alla controparte né l'invio del preannuncio né, tantomeno, quello del reclamo stesso. La Società reclamante ha prodotto in giudizio la prova della notifica del preannuncio di reclamo alla Società A.S.D. N.P.SANDEMETRESE 2021 inviata con pec in data 05.02.2023 alle ore 19:48, nonché la prova della notifica del reclamo dinanzi al Giudice Sportivo inviato sempre con PEC in data 08.02.2023 alle ore 9:34."

Il reclamo della società Scala Coeli, tendente ad ottenere la ripetizione della gara a seguito di un presunto errore tecnico commesso dall'Arbitro, presenta come allegati un articolo proveniente da un blog online e un disegno volto ad illustrare la dinamica di un goal ritenuto regolare e non convalidato;

rilevato ancora, che in data 04/03/2023, la Stazione dei Carabinieri di Scala Coeli, faceva pervenire una relazione di servizio avente ad oggetto alcuni accadimenti verificatisi in occasione della gara che non causavano alcun disordine.

Tutto ciò premesso e considerato, si osserva quanto segue.

Nell'ordinamento sportivo sussiste il principio dell'assoluta primazia, nella gerarchia delle fonti di prova degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, comma 1 CGS (analogamente all'art. 35 vecchio CGS), rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (Cfr. Corte sportiva di appello S.U. 15 aprile 2016 in CU 15/4/2016 n. 114/CSA). Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza sportiva che agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidejussione riconosciuta alla refertazione arbitrale (confermata anche dal Tribunale nazionale di arbitrato dello sport 29/9/2011 n. 1463/2011), ne deriva da un lato che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come "effettivamente verificati", restando interdetto al giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili (prove testimoniali) di mettere in discussione quanto attestato nel referto (Cfr. Corte giustizia federale 23/11/2012 in CU 23/11/2012 n. 102/CGF); dall'altro lato detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e quindi il giudice investito della controversia è tenuto a fondare il suo convincimento su tali referti (Corte sportiva appello S.U. 15/4/2016 cit.).

Orbene, dagli atti ufficiali risulta inequivocabilmente e senza dubbio alcuno, che la gara è stata sospesa per abbandono del campo da parte della società A.S.D. SCALA COELI dopo la concessione di un calcio d'angolo al 44' minuto del secondo tempo. Emerge, altresì, che il Direttore di gara ha provato invano a dissuaderli dal loro intento, invitandoli più volte a proseguire la gara, e che solo in seguito all'ennesimo rifiuto ne decretava la sospensione definitiva. PQM

delibera di

- Respingere il Reclamo della società SCALA COELI;
- omologare il risultato della gara SCALA COELI - N.P. SANDEMETRESE col risultato di 0-1 conseguito sul campo;
- incamerare il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.



GARE DEL 12/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 4/2023

URLANDINI FRANCO (REAL DAMPETIA)

Per ingresso abusivo in campo, aggressione verbale e comportamento oltremodo offensivo nei confronti del Direttore di Gara. Atteggiamento reiterato anche al termine della gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/ 4/2023

ESPOSITO SALVATORE (REAL DAMPETIA)

Per avere, a fine gara, chiesto all'Arbitro di non annotare il provvedimento di espulsione a carico del Dirigente URLANDINI Franco. Al diniego da parte dell'Arbitro, lo stesso aggrediva verbalmente il Direttore di Gara unitamente al sig. URLANDINI Franco.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

DESIMONE GIORGIO (PALUDESE)

Per avere, dopo la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, protestato in modo minaccioso nei confronti dell'Arbitro, spingendolo con le mani e continuando a tenere comportamento offensivo e minaccioso. A fine gara, transitava sulla porta dello spogliatoio arbitrale e continuava a tenere nei confronti del Direttore di Gara comportamento oltremodo offensivo.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PIZZUTO BRUNO (PALUDESE)

Per avere, dopo la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, fatto ingresso abusivo in campo dalla panchina e tenuto atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'Arbitro. Lo stesso, veniva prontamente fermato e accompagnato fuori dal terreno di gioco dai propri compagni di squadra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FUSARO ANGELO (REAL DAMPETIA)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questa Delegazione entro il 30 Marzo 2023.

IL SEGRETARIO
Stefano Nunnari

IL DELEGATO
avv. Giovanni Bruno